

CONVENZIONE

tra

La Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche (di seguito, per brevità anche “Fondazione”) con sede legale in Isnello (PA), via della Fontana Mitri, s.n.c., C.F. 96027320827, iscritta al n. 275, vol. II del Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana in attuazione del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 2940 dell’8 maggio 2017, nella figura del suo Presidente Dott. Giuseppe Mogavero, nato a Isnello (PA), il 18.01.1954,

e

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito per brevità anche INGV), con sede legale in Roma, via di Vigna Murata n. 650, C.F. 06838821004, in persona del rappresentante legale, il Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25.01.1967,

PREMESSO CHE

la Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche è Ente gestore della Stazione operativa e di controllo delle attività di Ricerca (Contrada Mongerrati, Isnello), della Stazione destinata alla Didattica e alla Divulgazione (Contrada Fontana Mitri, Isnello), nonché futuro Ente gestore della Stazione Osservativa destinata alla Ricerca Astronomica in fase di realizzazione sulla sommità di Monte Mufara;

la Fondazione ha tra i suoi scopi principali quello di promuovere l’attività di Ricerca e di Divulgazione scientifica, inerenti l’osservazione e lo studio dei corpi celesti e attiva collaborazioni scientifiche con Enti di ricerca nazionali e internazionali;

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è Ente Nazionale di Ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che opera primariamente in attività di ricerca e divulgazione scientifica inerenti l’osservazione e lo studio del pianeta Terra;

l’INGV promuove collaborazioni con Enti, Fondazioni, Centri di Ricerca e Università, per finalità di ricerca e divulgazione scientifica, nel settore delle Scienze Geofisiche, con particolare riguardo all’osservazione dei fenomeni naturali che interessano il pianeta Terra;

è interesse della Fondazione e di INGV sviluppare, in stretta collaborazione, un polo di ricerca e di alta divulgazione, anche coinvolgendo Enti terzi e Università, dedicato alla geologia planetaria e alla fisica della Terra.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come in epigrafe rappresentate, stipulano la seguente convenzione:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

La Fondazione e l'INGV in ossequio a quanto previsto dai rispettivi Ordinamenti e Statuti, si impegnano a sviluppare reciproci rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica mediante azioni di promozione, diffusione e valorizzazione delle attività di ricerca scientifica e della divulgazione nel settore dell'Osservazione del Pianeta Terra, della Geologia, della Fisica della Terra, della Geofisica e della Sismologia, in tutte le discipline inerenti le Scienze della Terra e di altri pianeti del nostro Sistema Solare e di altri sistemi planetari (finora scoperti), o comunque di reciproco interesse delle parti.

ART. 3

RISULTATI E SVILUPPI

Oggetto specifico della suddetta convenzione è lo sviluppo di un Centro per l'Osservazione della Terra (Earth obserVatIoN Center - EVINCE), presso le aree e le stazioni di competenza della Fondazione GAL Hassin già individuate nelle premesse al presente atto. EVINCE ospiterà una stazione di monitoraggio multidisciplinare che potrà ospitare sensori per il monitoraggio sismico, gravimetrico, geomagnetico, geodetico e di altri parametri di interesse nell'osservazione della Terra, con relativi apparati di acquisizione, trasmissione e visualizzazione dati. Le Parti concorderanno sulle modalità di realizzazione, accesso e fruizione delle infrastrutture di monitoraggio che si andranno a realizzare nell'ambito della suddetta convenzione, mediante la sottoscrizione di opportuni accordi. Per la realizzazione è lo sviluppo delle suddette attività, le parti si impegnano a trovare le risorse finanziarie necessarie, anche presentando congiuntamente proposte progettuali in occasione di bandi regionali, nazionali o europei.

ART. 4

RESPONSABILITÀ

I referenti e responsabili della presente convenzione, e di tutte le attività e accordi che da essa deriveranno sono, per Fondazione GAL Hassin il Dott. Giuseppe Mogavero, per l'INGV il Dott. Antonino D'Alessandro.

ART. 5

DURATA e RECESSO

La presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale, le Parti, con atto scritto, possono concordare di rinnovare la Convenzione stessa per un ulteriore periodo di tempo o per un diverso lasso di tempo. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, dandone comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o PEC all'altra Parte contraente.

ART. 6

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Fondazione e INGV eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate nel preambolo della presente Convenzione.

ART. 7

COPERTURA ASSICURATIVA E SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire che il personale impegnato nelle attività disciplinate dal presente accordo sia provvisto di idonea copertura assicurativa ed idoneo a svolgere le mansioni affidate.

ART. 8

RISERVATEZZA

Le Parti s'impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo di Intesa agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 10

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti.

Qualora la conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma precedente non venga raggiunta entro sessanta (60) giorni dalla data della prima comunicazione scritta di una delle parti facente riferimento all'oggetto della controversia, la risoluzione delle stesse è demandata al Giudice ordinario. Le Parti, di comune accordo, indicano quale Foro competente quello previsto per legge.

ART. 10

RIMANDI

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Per la Fondazione GAL Hassin

Dott. Giuseppe MOGAVERO

Per l'INGV

Prof. Carlo Doglioni